



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO

**Misura 11 - Tabella raffronto impegni, condizionalità,
greening e pagamenti accoppiati.**

TABELLA B

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA					
<p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che adottano il metodo di produzione biologico e si impegnano a rispettarlo per l'intero periodo di conversione così come previsto dal Regolamento (CE) 834/2007. La misura intende compensare il minore reddito e i maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere durante il periodo di conversione.</p> <p>Il periodo di conversione decorre dalla data in cui l'agricoltore ha notificato l'inizio della propria attività tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB) di cui al DM n. 2049/01.02.2012 e ha una durata compresa tra i 2 e 3 anni. L'Organismo di Certificazione può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori. Tali periodi non rientrano nel regime d'aiuto.</p> <p>Inoltre l'adesione all'intervento obbliga il beneficiario ad effettuare sulla</p>	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G.U: L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).</p> <p>CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/6027/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 6 = Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.</p> <p>CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000)</p> <p>CGO 8 = Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento</p>	<p>L'obiettivo dell'intervento è quello di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola biologica con finalizzate caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale alla salvaguardia dell'ambiente al mantenimento delle buone condizioni del terreno e a contrare i cambiamenti climatici in atto.</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informaticamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale e SIB). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa principalmente sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.</p> <p>Il sostegno è stato calcolato ponendo a confronto i maggiori costi e i mancati redditi dei conti culturali (melo vite, frutta e piccoli frutti, olivo, seminativi, orticole, foraggere) delle aziende biologiche rispetto a quelle convenzionali.</p> <p>Nel caso della conversione, oltre alle risultanze descritte per il mantenimento sono stati considerati i mancati redditi derivanti dal periodo di transizione iniziale, ovvero del passaggio dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche del Reg. CE 834/07.</p> <p>La logica che induce alla valorizzazione dei mancati redditi connessi al periodo di conversione considera il differenziale (Δ) del valore del prodotto biologico rispetto al valore del prodotto convenzionale. Tale differenziale rappresenta la quota di mancato reddito che l'azienda non può realizzare durante il periodo di conversione. Moltiplicando la resa ad ettaro delle produzioni</p>	<p>Greening</p> <p>Le aziende biologiche assolvono ipso facto al greening. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento. Nel calcolo del premio l'avvicendamento non viene remunerato. Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per categoria di colture. Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto. Non si ravvisa il rischio DF con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti in quanto l'impegno prevede obblighi che vanno oltre il greening (pagamento aggiuntivo zootecnia).</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia è interessato nello specifico dal Piano seminativi (Soia). Le misure del Piano zootecnico e pagamenti relativi al riso, barbabietola, pomodoro da industria, olio d'oliva valgono a livello Nazionale. Poiché le colture sopra citate non sono significative a livello regionale viene descritta nel dettaglio solamente la misura relativa alla soia. Per quanto riguarda i pagamenti accoppiati relativi alla zootecnia, pur non essendo specifici per la regione, rappresentano un settore significativo di interventi.</p> <p><u>Piano seminativi</u></p> <p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord) Seminativi.</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia</p> <p>L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Soia: Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'aiuto è riconosciuto fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR dovrà tener conto del valore corrispondente al premio specifico alla soia secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p>

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>superficie oggetto d'impegno (SOI) una rotazione culturale secondo i seguenti criteri stabiliti dal DM 18354 dd. 27/11/2009 " Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti" come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvicinare almeno tre colture non poliennali (fatto salvo l'erba medica con una durata di coltivazione massima di 3 anni) facenti parte di generi botanici diversi; • almeno una delle colture in rotazione deve appartenere alla famiglia delle leguminose o ad altra famiglia destinata al sovescio; • prevedere un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diversi prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata. <p>Pagamento aggiuntivo zootecnia biologica</p> <p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei</p>	<p>(CE)n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pag.8)</p> <p>CGO 9 = Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio del 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001 pag. 1)</p> <p>CGO 10 = Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag 1).</p> <p>CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7).</p> <p>CGO 12 = Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag.5) - articolo 3 e articolo 4.</p> <p>CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23).</p> <p>BCAA 1 = Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 2 = Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>BCAA 3 = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.</p>			<p>biologiche per il differenziale del valore si ottiene una stima del potenziale mancato reddito. Le variabili utilizzate sono le rese ad ettaro e il valore della produzione.</p> <p>Pagamento aggiuntivo</p> <p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.</p> <p>Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto culturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto culturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.</p> <p>I calcoli sono stati implementati utilizzando il Margine Lordo degli allevamenti convenzionali della RICA, applicando percentuali di maggiori costi e mancati redditi sulla base della consultazione con esperti e APROBIO.</p> <p>Secondo questi ultimi si verifica un aumento delle seguenti categorie di costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione e lettimi biologici: +30%; - acquisto alimenti certificati: +30%; <p>Si stima inoltre una riduzione del</p>	<p><u>Piano zootecnico</u></p> <p>Misura 1 Premio settore zootecnia bovini da latte</p> <p>Misura 1.1 Settore zootecnia bovina da latte</p> <p>Misura 1.2 Settore zootecnia bovina da latte in zona montana</p> <p>Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Un premio specifico viene riservato alle vacche da latte che hanno partorito in zone montane. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore zootecnia bovini da latte che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovini da latte o alle attività di produzione in zone montane. In questi casi i pagamenti PSR dovranno tener conto del valore corrispondente al premio accoppiato specifico per il settore zootecnia bovini da latte, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>Misura 2 Premio settore zootecnia bovina da carne</p> <p>Misura 2.1 Vacche nutrici</p> <p>Misura 2.2 Bovini di età compresa tra 12-24 mesi</p> <p>Nel primo caso il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Nel secondo caso il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia bovini da carne che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovini da carne. In questi casi i pagamenti PSR dovrà tener conto del valore corrispondente al premio specifico per il settore zootecnia bovini da carne, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>MISURA 3 Premio settore zootecnia ovi-caprina</p> <p>Misura 3.1 Premio ovini</p> <p>Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP</p> <p>Nel primo caso il premio è assegnato al singolo capo (agnelli da riproduzione</p>

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007.</p> <p>Le UBA (bovini/bufalini, suini, equidi, ovicapri, cunicoli ed avicoli) ammissibili devono rispettare il limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici nei limiti di carico consentiti dalla normativa di riferimento si considera che il rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggiere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro.</p>	<p>BCAA 4 = copertura minima del suolo</p> <p>BCAA 5 = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 6 = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi di filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>E' prevista la redazione di piani di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per alcune tipologie di aziende in ZVN</p> <p>Uso dei fertilizzanti previsti in allegato II del regolamento CE 889/2008</p> <p>Utilizzo di tutti i prodotti autorizzati a norma della Direttiva 91/414/CE senza specifici parametri di giustificazione degli interventi</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Agricoltura convenzionale</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p> <p>Pertinente DM 1420 del 26/02/2015</p>			<p>10% della produzione lorda di latte e di carne.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>APROBIO, Associazione Produttori Biologici e Biodinamici;</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Tariffario Controllo e certificazione) Reg CE 834/07 valido a partire dal 01/01/2014;</p> <p>ISMEA 2013-2014 - Prezzi medi all'origine;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni.</p>	<p>dell'anno in corso), previa dimostrazione da parte dell'allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell'adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l'esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. Nel secondo caso il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia ovi-caprina che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia ovi-caprina. In questi casi i pagamenti PSR terranno conto dei premi specifici secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p>

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
	Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015				
Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.					

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA					
<p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che hanno attuano il metodo di produzione biologico e si impegnano a rispettarlo per un periodo d'impegno compreso tra 5 e 7 anni. La misura intende compensare il minore reddito o i maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere in seguito all'adesione agli impegni previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007.</p> <p>Il periodo di mantenimento decorre dalla data in cui l'agricoltore ha terminato il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica come da esiti del Sistema Informativo Biologico (SIB) di cui al DM n. 2049/01.02.2012.</p> <p>Inoltre l'adesione all'intervento obbliga il beneficiario ad effettuare sulla superficie oggetto d'impegno (SOI) una rotazione colturale secondo i seguenti stabiliti dal DM 18354 dd. 27/11/2009 " Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti" e come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvicendare 	<p>CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE</p> <p>CGO 1 = Direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (G:U L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</p> <p>CGO 4 = Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1).</p> <p>CGO 5 = Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/6027/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996)</p> <p>CGO 6 = Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.</p> <p>CGO 7 = Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. E che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000)</p> <p>CGO 8 = Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8)</p>	<p>L'obiettivo dell'intervento è quello di favorire e il mantenimento delle tecniche di produzione agricola biologica nell'ambito del territorio regionale al fine di contribuire agli obiettivi trasversali "ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi"</p>	<p>Controllo informatizzato sul 100% delle domande.</p> <p>Tutti gli impegni sono controllabili informaticamente in quanto i dati sono presenti all'interno di banche dati certificate (fascicolo aziendale e SIB). I tracciati di controllo verranno esplicitati sul portale VCM messo a disposizione da parte dell'OP.</p>	<p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.</p> <p>Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto colturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto colturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.</p> <p>Pagamento aggiuntivo</p> <p>Metodologia</p> <p>La proposta di calcolo per l'agricoltura biologica si basa sui dati della Banca Dati RICA, serie storica 2008-2012, del Friuli Venezia Giulia. Sono stati considerati i seguenti Archivi: RICA_Colture, RICA_Allevamenti, RICA_Aziende, RICA_Certificazioni.</p> <p>Il pagamento è stato calcolato utilizzando l'approccio per conto colturale, ovvero definendo il differenziale del margine lordo del conto colturale convenzionale rispetto a quello biologico, il cui margine viene gravato anche dai costi di transazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1305/2013.</p>	<p>Greening</p> <p>Le aziende biologiche assolvono ipso facto al greening. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento. Nel calcolo del premio l'avvicendamento non viene remunerato. Gli aiuti sono concessi per unità di SOI e sono differenziati per categoria di colture. Non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA, in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto. Non si ravvisa il rischio DF con la componente mantenimento dei prati e pascoli permanenti in quanto l'impegno prevede obblighi che vanno oltre il greening (pagamento aggiuntivo zootecnico).</p> <p>Pagamenti accoppiati</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia è interessato dal Piano seminativi e dal Piano zootecnico. Per tutti i pagamenti PSR che si cumulano a uno o più pagamenti accoppiati specifici viene presa in considerazione l'esclusione del doppio finanziamento.</p> <p><u>Piano seminativi</u></p> <p>Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord) Seminativi.</p> <p>Misura 1.1 – Premio specifico alla soia</p> <p>L'area di intervento interessa le regioni del Nord Italia tra le quali il Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Soia: Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia. Il premio è concesso sull'intera superficie per i primi 5 ha. Oltre tale soglia l'aiuto è riconosciuto fino a un numero massimo di ha seminati a soia pari al 10% della superficie aziendale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia del premio specifico alla soia che di un pagamento a superficie del PSR collegato ad impegni di avvicendamento che possono prevedere la necessità di ricorrere alla coltivazione di questa coltura. In questo caso il pagamento PSR dovrà tenere conto del valore corrispondente al premio specifico alla soia secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p><u>Piano zootecnico</u></p> <p>Misura 1 Premio settore zootecnia bovini da latte</p> <p>Misura 1.1 Settore zootecnia bovina da latte</p> <p>Misura 1.2 Settore zootecnia bovina da latte in zona montana</p>

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>almeno tre colture non poliennali (fatto salvo l'erba medica con una durata di coltivazione massima di 3 anni) facenti parte di generi botanici diversi;</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno una delle colture in rotazione deve appartenere alla famiglia delle leguminose o ad altra famiglia destinata al sovescio; prevedere un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diversi prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata. <p>Pagamento aggiuntivo zootecnia biologica</p> <p>I pagamenti annuali per ettaro sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007.</p> <p>Le UBA (bovini/bufalini, suini, equidi, ovicapri, cunicoli ed avicoli) ammissibili devono rispettare il limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 (170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>In considerazione della natura estensiva degli allevamenti biologici nei limiti di carico consentiti dalla normativa di riferimento si considera che il</p>	<p>CGO 9 = Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>CGO 10 = regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag 1)</p> <p>CGO 11 = Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.1.2009 pag. 7)</p> <p>CGO 12 = Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag.5) - articolo 3 e articolo 4.</p> <p>CGO 13 = Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, (GU L 221 del 8.8.1998 pag. 23 articolo 4)</p> <p>BCAA 1 = Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</p> <p>BCAA 2 = Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</p> <p>BCAA 3 = Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella</p>			<p>I calcoli sono stati implementati utilizzando il Margine Lordo degli allevamenti convenzionali della RICA, applicando percentuali di maggiori costi e mancati redditi sulla base della consultazione con esperti e APROBIO.</p> <p>Secondo questi ultimi si verifica un aumento delle seguenti categorie di costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> produzione foraggi e lettimi biologici: +30%; acquisto alimenti certificati: +30%; <p>Si stima inoltre una riduzione del 10% della produzione lorda di latte e di carne.</p> <p>Fonti</p> <p>Le fonti di riferimento sono:</p> <p>APROBIO, Associazione Produttori Biologici e Biodinamici;</p> <p>Banca dati RICA 2008-2012;</p> <p>ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Tariffario Controllo e certificazione) Reg CE 834/07 valido a partire dal 01/01/2014;</p> <p>ISMEA 2013-2014 - Prezzi medi all'origine;</p> <p>ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica);</p> <p>Testimoni privilegiati/agronomi esperti, Organizzazioni Professionali e Studi professionali privati, Consorzi e Associazioni</p>	<p>Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Un premio specifico viene riservato alle vacche da latte che hanno partorito in zone montane. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore zootecnia bovini da latte che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovini da latte o alle attività di produzione in zone montane. In questi casi i pagamenti PSR dovrà tenere conto del valore corrispondente al premio accoppiato specifico per il settore zootecnia bovini da latte, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>Misura 2 Premio settore zootecnia bovina da carne</p> <p>Misura 2.1 Vacche nutrici</p> <p>Misura 2.2 Bovini di età compresa tra 12-24 mesi</p> <p>Nel primo caso il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Nel secondo caso il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione.</p> <p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia bovini da carne che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia bovini da carne. In questi casi i pagamenti PSR dovrà tenere conto del valore corrispondente al premio specifico per il settore zootecnia bovini da carne, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p> <p>MISURA 3 Premio settore zootecnia ovi-caprina</p> <p>Misura 3.1 Premio ovini</p> <p>Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP</p> <p>Nel primo caso il premio è assegnato al singolo capo (agnelli da riproduzione dell'anno in corso), previa dimostrazione da parte dell'allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell'adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l'esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. Nel secondo caso il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP.</p>

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
<p>rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggiere, inclusi prati e pascoli, rappresenti il valore medio unitario di riferimento, pertanto il valore ad UBA è riconducibile al valore ad ettaro.</p>	<p>sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola</p> <p>BCAA 4 = Copertura minima del suolo.</p> <p>BCAA 5 = Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>BCAA 6 = Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>BCAA 7 = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.</p> <p>Decreto Ministeriale n. 180 dd. 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".</p> <p>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI</p> <p>Utilizzo di tutti i prodotti autorizzati a norma della Direttiva 91/414/CE senza specifici parametri di giustificazione degli interventi</p> <p>Uso dei prodotti fitosanitari previsti in allegato II del regolamento CE 889/2008</p> <p>PRATICHE ORDINARIE</p> <p>Agricoltura convenzionale</p> <p>MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME</p>				<p>Viene valutato il rischio di DF per le aziende che sono beneficiarie sia dei premi accoppiati riservati al settore della zootecnia ovi-caprina che di pagamenti del PSR collegati ad impegni specifici relativi alla zootecnia ovi-caprina. In questi casi i pagamenti PSR dovranno tenere conto del valore corrispondente al premio specifico per il settore zootecnia ovi-caprina, secondo modalità ed importi che saranno definiti in fase di attuazione del regime di pagamenti accoppiati.</p>

DESCRIZIONE INTERVENTI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI PRATICHE ORDINARIE MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	EVENTUALI SIMILITUDINI E/O SOVRAPPOSIZIONI CON GLI IMPEGNI DI GREENING E PAGAMENTI ACCOPPIATI
	Pertinente DM 1420 del 26/02/2015 Delibera Regione FVG n.551 del 27 marzo 2015				

Alla luce di quanto sopra esposto gli impegni dell'intervento vanno al di là dei pertinenti criteri della condizionalità, requisiti minimi e pratiche ordinarie che l'agricoltore è tenuto a rispettare.